

---

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ALOI**

Ordinamento della professione di pedagogista

*Presentata il 22 maggio 1996*

---

 [Relazione](#)

 [Testo articoli](#)

---

Ultimo aggiornamento: 01/03/19 ore: 9 13:55:26

**PROGETTO DI LEGGE - N. 1124**

---

Onorevoli Colleghi! - Le insorte esigenze di ordine culturale, sociale, didattico, rendono improcrastinabile una normativa inerente l'ordinamento professionale di coloro che si propongono oggi sul mercato del lavoro muniti di un diploma di laurea in pedagogia o in scienze dell'educazione.

La figura del pedagogista, ormai consolidata, entro i percorsi curricolari dei corsi di laurea, in una sua autonoma valenza professionale - che per ciò stesso merita riconoscimento - si pone in una dimensione ben diversa dalle pur attigue figure dello psicologo o dell'insegnante, rivendicando il carattere peculiare di esperto dei processi formativi.

Considerata la novità dell'iniziativa, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di un albo professionale comune a tutte le figure che scaturiscono dall'attuale ordinamento del corso di laurea in scienze dell'educazione, onde evitare complicazioni che eccessivamente ingesserebbero i ruoli dei singoli professionisti, scoraggiando la naturale mobilità del mercato del lavoro.

---

 [Frontespizio](#)

 [Testo articoli](#)

---

Ultimo aggiornamento: 01/03/19 ore: 9 13:55:26

**PROGETTO DI LEGGE - N. 1124**

-

#### **Art. 1.**

1. La professione di pedagista comprende funzioni di ideazione e direzione dei processi formativi rivolti a persone, aziende, comunità o istituzioni, nonché interventi a carattere educativo o rieducativo in ambito sanitario e carcerario a favore di soggetti in condizione di disagio sociale.

#### **Art. 2.**

1. Per esercitare la professione di pedagista è necessaria la laurea in pedagogia oppure in scienze dell'educazione, nonché un tirocinio biennale presso strutture pubbliche o private autorizzate, seguito da un esame di Stato articolato in tre prove scritte ed in un colloquio, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 3.**

1. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, istituisce l'albo professionale dei pedagogisti, al quale possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 anche se già dipendenti privati o pubblici, purché l'iscrizione sia compatibile con i rispettivi contratti di lavoro.

2. Il Ministro di grazia e giustizia contestualmente istituisce l'ordine nazionale dei pedagogisti, dotato di articolazioni territoriali, sottoposto alla vigilanza dello stesso Ministro, del quale fanno parte tutti coloro che, oltre ad essere iscritti all'albo dei pedagogisti, sono anche in possesso dei necessari requisiti di nazionalità, residenza e buona condotta previsti nel medesimo decreto di cui al comma 1.

#### **Art. 4.**

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge tutti coloro che si trovano in servizio presso pubbliche amministrazioni con il profilo professionale di pedagista e con qualifica funzionale inferiore alla ottava, sono inquadrati di diritto alla ottava qualifica funzionale.

2. Sono fatti salvi gli eventuali casi di inquadramento nella nona qualifica funzionale o nella carriera dirigenziale.



[Frontespizio](#)



[Relazione](#)